

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1234

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORATTO, TEDESCO TATÒ, ANDREINI,
SPOSETTI, LUONGO, GIOVANELLI, SCIVOLETTO, NERLI
e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1993

Interventi a favore del recupero dei centri storici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - «Spreco edilizio, per cui ci avviciniamo ad avere 100 milioni di stanze per 56 milioni di abitanti: abbiamo costruito l'inutile e il superfluo, seconde e terze case (che tra i due ultimi censimenti sono aumentate dieci volte l'incremento della popolazione), mentre sempre più grave è il problema degli alloggi».

«Più case si costruiscono - sostiene De Lucia - meno case sono a disposizione di chi ne ha veramente bisogno e più case bisogna costruire».

«È uno spreco che si traduce in un insensato sparpagliamento edilizio che sommerge le aree agricole, soffoca a nastro le strade, devasta, privatizza e inquina migliaia di chilometri di litorali: è quello che il Censis chiama "il deserto abitato"».

La citazione è tratta dalla «Premessa» di Antonio Cederna al volumetto «Se questa è una Città» di Vezio De Lucia, aprile 1989; sostanzialmente attuale quindi.

A fronte di questo fenomeno registriamo, all'opposto, il costante abbandono o, comunque, il difficile recupero dei centri storici dei nostri comuni.

Il fenomeno è paradossale e tutto italiano; nascono nuclei sparsi o, peggio, borgate degradate sin dall'origine e contestualmente i nuclei storici delle nostre città subiscono identico degrado per opposti motivi; il degrado dei primi origina dal sovraffollamento e dalla abnorme concentrazione abitativa, quello dei secondi origina dall'abbandono.

Eppure - del tutto prescindendo dal valore monumentale che certi centri storici possono vantare - si può ben dire che non vi sia comune in Italia che non possa trarre legittimo vanto dall'arredo urbano del suo insediamento originario; una situazione che ogni altro Paese ci invidia e che ci sottrarrebbe se appena fosse possibile e che noi sperperiamo in una assurda e paradossale rincorsa al «nuovo».

Questa forza centrifuga deve pur avere una sua qualche, magari sbagliata ragione: la civiltà della macchina, il bisogno di una spesso travisata funzionalità e modernità, l'assenza di *confort* a cui gradualmente ed inconsciamente ci siamo un po' tutti abituati e a cui non sappiamo rinunciare; queste ed altre ragioni spiegano il fenomeno.

A ben vedere tuttavia il fenomeno va forse esaurendosi e timidi ma significativi cenni di un diverso ed opposto *trend* appaiono all'orizzonte; questo recupero, quand'anche vero, tuttavia non basta: occorre muoversi con coraggio e tempestività prima che il degrado renda tutto più difficile e frapponga ad ogni possibile iniziativa il muro insuperabile di costi sempre più proibitivi.

A questo tende l'attuale disegno di legge: a sostituire agli sperperi di una crescita incontrollata la sana pianificazione di una operazione di recupero che è al tempo stesso culturale, sociale, economica e strutturale; una operazione di recupero che rivitalizzi le città e preservi il territorio come si cercherà di dimostrare.

Va anzitutto chiarito che il disegno intende muoversi in un ambito ristretto e ben definito con il dichiarato proposito di contenere i costi della operazione e fornire ad essa motivo, materia e strumenti di massima possibile «produttività».

La previsione di un più sostenuto intervento può essere successivamente ampliata in presenza di accertate maggiori disponibilità finanziarie.

Il dato statistico ha quindi guidato la scelta sul presupposto di limitare l'intervento a parte degli ottomila comuni italiani; nasce così la fascia dei comuni ammessi: i poco più di mille comuni con popolazione ricompresa fra gli 8.000 e i 60.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento.

La scelta può apparire anomala ma, a ben guardare, non lo è; essa dipende unicamen-

te dalla limitatezza delle risorse disponibili e dalla conseguente necessità di concentrare gli sforzi in un ambito più ristretto e selezionato.

L'importanza dell'intervento è tuttavia tale che nella proposta è forte l'auspicio di un suo consolidamento nel tempo e di un allargamento, anche a breve, ad una fascia più ampia di comuni; è anzi da pensare sin da ora ad un possibile coinvolgimento della stessa prossima legge finanziaria che potrebbe riservare nelle sue previsioni di spesa un maggiore e più significativo sostegno a questa iniziativa.

Dei costi e dei modi di finanziare l'operazione diremo poi. Interessa intanto sottolineare la urgenza e la necessità di muoversi in una tale direzione se si intende efficacemente salvaguardare il patrimonio ed il tessuto urbano delle nostre città. Si tratta di un patrimonio immenso ed inestimabile non solo sul piano storico-culturale, ma anche sotto il ben più prosaico profilo della valutazione meramente mercantile.

Si tratta di un patrimonio legato e tessuto insieme da una storia talvolta millenaria, collaudato cioè da un filtro unico e di grande severità quale è quello di una sopravvivenza secolare, segnale di una sua funzionalità intrinseca e permanente che solo il tumultuoso e spesso irrazionale ed incontrollabile progredire consumistico degli ultimi cinquanta anni ha potuto travolgere o porre in pericolo.

Questo patrimonio va ad ogni costo preservato dall'insulto e dai pericoli di un moderno imbarbarimento.

Ma il dovere di tutela va esteso anche al territorio, a quello che circonda i centri storici che non può essere impunemente ed a lungo sottratto alla sua funzione originaria, sia pure intesa secondo parametri aggiornati, di area sostanzialmente riservata a soddisfare i naturali equilibri del comune *habitat* e solo entro limiti invalicabili a soddisfare le nostre esigenze produttive.

Il territorio è infatti un bene finito e non rinnovabile; non se ne può abusare, non può essere consumato impunemente; l'inversione della tendenza centrifuga ed il

ristabilimento di una contraria tendenza al recupero del centro urbano realizzano appunto l'obiettivo di preservare il territorio da una indiscriminata invasione.

Deve cioè cessare l'incontrollata espansione delle città a macchia d'olio, al di fuori e contro ogni razionale disegno programmatico; tanto più questa tendenza deve essere contenuta quanto più l'espansione demografica - oggi alimentata da una immigrazione a sua volta scarsamente controllata e controllabile - tende ad utilizzare e depauperare le risorse residue di questo territorio.

Consentire alla iniziativa privata il recupero di un patrimonio la cui preservazione deve essere al centro delle comuni attenzioni, è obiettivo dichiarato di questo disegno di legge; un recupero che sia ad un tempo rispettoso delle caratteristiche complessive dell'insediamento urbano in cui si inserisce e delle esigenze di funzionalità che muovono appunto il privato; consentire, facilitare, concorrere a sostenerne gli oneri è appunto ciò che il disegno intende perseguire.

Va da sé che una operazione siffatta mette in moto risorse non solo pubbliche, indirizza il risparmio, crea occasioni di lavoro e finanche recupera o innova arti e mestieri altrimenti estranei al processo produttivo; crea in definitiva un circolo virtuoso da cui si dipartono vari e rigogliosi rami, rivitalizza i centri storici, contribuisce alla ripresa economica dei nostri insediamenti.

Essa risponde al disegno keinesiano del pubblico intervento con cui sostenere l'attività produttiva nel momento della sua crisi; indirizza risorse verso l'accumulo di capitale, disincentiva contrarie tentazioni di percorrere l'ormai abusata strada dell'abusivismo edilizio.

Il recupero di antichi mestieri e la nascita di nuovi sono già di per sé ragioni valide e di grande interesse; si tratta di una ricaduta certa e collaudata sulla base di esperienze da tempo definitivamente acquisite.

A dare voce e carattere di scientificità a questa ultima considerazione provvede il «Documento di lavoro n. 9» del Ministero per i beni culturali e ambientali, edito nel

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1980, dal quale sono tratte alcune informazioni ed osservazioni.

La prima informazione - su base ISTAT - ci dice che, secondo una valutazione fatta nel 1971, gli edifici costruiti prima del 1920 (cioè sostanzialmente i nuclei storici delle nostre città) costituivano il 55 per cento del patrimonio edilizio, per un valore, in termini assoluti, di 4 milioni di edifici sui 7 milioni esistenti a quella data.

Il recupero, anche parziale, di questo patrimonio costituirebbe di per sè un incommensurabile risparmio di risorse.

Avverte la stessa relazione che la domanda di recupero dell'edilizia antica si è andata indirizzando quasi per intero alla «seconda casa» (casolari di campagna o villini) con conseguente abbandono e degrado dei centri storici: così in Umbria nel 1974 era possibile registrare un duplice fenomeno: le case in stato di abbandono erano passate di proprietà e più della metà di esse risultavano già recuperate.

Il recupero ed il restauro urbano restano invece, ancor oggi, del tutto episodici e di scarso apprezzamento, staccati come sono da ogni seria possibilità di essere inseriti in un circuito di ritessitura programmata della città e del territorio.

Quanto ai mestieri, la loro effettiva possibilità di rilancio resta strettamente legata ad un programma di ampio respiro, nello spazio e nel tempo.

Una azione di recupero dei centri storici deve passare infatti attraverso il recupero di quella manualità artigianale che la recente industrializzazione del settore ha soffocato e fatto pressochè scomparire; un recupero a cui non deve peraltro essere disgiunto l'uso ormai irrinunciabile di tecniche moderne (si pensi alle opere di consolidamento ed al ripristino della stabilità degli edifici), purchè rese compatibili con la particolarità delle strutture e dei materiali da assemblare; in tal senso la stessa relazione, la quale giustamente osserva che, per la loro rinascita, i tanti mestieri della tradizione edilizia non possono rivivere e consolidarsi con il mero ricorso ad operazioni didattiche ma, al contrario, vanno alimentati attraverso il sostegno di una rinnovata

domanda del mercato che costituisca la premessa economica indispensabile di un tale processo.

Su queste basi l'ammodernamento delle tecniche ed un'opera di sostegno didattico possono contribuire a quel salto di qualità che la natura dell'operazione richiede e che, con ogni probabilità, vedrebbe la nascita di una figura intermedia di operatore dell'edilizia, posto a metà strada fra il professionista (architetto, ingegnere, eccetera) ed il vecchio artigiano della tradizione.

Proprio di una categoria tecnica intermedia il documento segnala la carenza, «non esistendo nè strutture di formazione nè stabili offerte di lavoro».

* * *

I limiti posti al progettato disegno di recupero ci consentono già da ora, sia pure per larga approssimazione, di valutare l'impatto economico dell'intera operazione.

Assai brevemente conviene trattarne sulla base di una parametrizzazione fondata sulla seguente e realistica ipotesi di lavoro, come detto, condizionata oggi da evidente limitatezza delle risorse finanziarie disponibili:

comuni interessati: circa 1.000;

contributo pubblico massimo per intervento: 80 milioni;

contributo pubblico medio per intervento: 50 milioni;

budget annuo complessivo previsto: 150 miliardi.

Si tratta di una previsione estremamente contenuta, per evidenti necessità di contenimento della spesa, capace tuttavia di una ricaduta di grande significato, se non economico, certamente ambientale e culturale, certamente capace di avviare a soluzione un problema che si è andato facendo di grande proporzione ed al quale occorre rapidamente porre rimedio.

Il disegno di legge ha infatti anche funzione di promozione di nuove prospettive nel campo del recupero urbano, ambito nel quale tenta di aprire un nuovo fronte di intervento, ponendosi, in tal senso, come solida testa di ponte, mirata alla conquista di successivi e più significativi spazi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* * *

Il disegno di legge definisce espressamente anche gli strumenti di intervento; essi sono essenzialmente due:

credito di imposta;
contributo diretto.

Entrambi presuppongono che l'opera sia stata realizzata, almeno parzialmente dal privato; si tratta cioè di un contributo sull'opera finita e non sul progetto.

Il credito di imposta appare strumento di grande flessibilità, di modesto impatto burocratico in quanto utilizza meccanismi comunque attivati, sufficientemente collaudato sulla base di altre esperienze; il contributo diretto richiede in verità una qualche maggiore incidenza burocratica ma resta tuttavia anche esso ancorato ad una ipotesi di lavoro di notevole speditezza ed efficacia.

L'intero disegno mostra nel suo insieme la necessaria coerenza interna fra obiettivi, strumenti operativi, mezzi economici; esso attende solo la sanzione definitiva del Parlamento.

* * *

Venendo ora all'esame - quanto più sintetico - dell'articolato, si osserva quanto segue.

Articolo 1. Enuncia lo scopo di promuovere il recupero dei centri storici puntando sul recupero del patrimonio immobiliare privato.

Articolo 2. Fissa la fascia dei comuni - secondo la popolazione residente - interessati ai benefici.

Articoli 3, 4 e 5. Delimitano l'intervento sotto il profilo oggettivo (immobili a prevalente uso abitativo - tipologie di intervento ammesse al beneficio) e sotto quello soggettivo (soggetti ammessi).

Articolo 6. Tratta della potestà certificatoria del sindaco e delle procedure di accertamento in sede locale.

Articolo 7. Prevede la istituzione di apposito Fondo nazionale centri storici minori (FNCSM) e la sua prima dotazione finanziaria (150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995).

Articolo 8. Distingue due ipotesi di ammissione al contributo: mediante credito di imposta o mediante contributo in conto capitale.

Articoli 9, 10 e 11. Trattano della ipotesi di intervento mediante credito di imposta, stabilendone i limiti in valore percentuale sui costi e in valore assoluto: rispettivamente 25 per cento e 80 milioni.

Fissano le necessarie indicazioni procedurali, la documentazione occorrente, la selezione e la priorità delle istanze, la formazione degli elenchi, i motivi di esclusione o di non ammissione.

Prevedono l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione di norme attuative.

Indicano infine i tributi su cui può gravare il credito di imposta fissando altresì l'ipotesi di un suo recupero coatto in caso di non spettanza.

Articolo 12. Definisce l'altra ipotesi di intervento: contributo diretto a carico del Fondo.

Ne fissa le procedure, indica la documentazione richiesta, prevede la emanazione di una normativa attuativa riservandola alla decretazione ministeriale.

Articolo 13. Dispone le linee guida del sistema dei controlli; essi sono successivi, a campione.

Richiama inoltre il criterio della responsabilità fissato dalla legge 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo.

Articolo 14. Tratta della revoca delle agevolazioni, prevedendo, nel caso di indebita fruizione, la comminazione di sanzioni amministrative in forma pecuniaria.

Affida il recupero delle somme indebitamente erogate e l'introito di interessi e pene pecuniarie ponendo la materia sotto la diretta tutela del meccanismo fiscale e riservandone la competenza alla stessa Amministrazione fiscale.

Prevede invece severe sanzioni penali per le ipotesi di rilascio o di uso di certificazioni attestanti il falso.

Articolo 15. Fissa la copertura finanziaria: 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di conseguire nel tempo, secondo piani programmatico-finanziari da predisporre a cura del Ministro dei lavori pubblici, il pieno recupero del patrimonio immobiliare privato dei centri storici ricompresi nei comuni di cui all'articolo 2; a tal fine lo Stato provvede mediante ristoro parziale delle spese sostenute.

Art. 2.

(Ambito di applicazione delle agevolazioni)

1. I centri storici ammessi al beneficio sono quelli dei comuni con popolazione accertata all'ultimo censimento compresa fra 8.000 e 60.000 abitanti, dotati di piano regolatore generale approvato e di strumenti urbanistici esecutivi per i centri storici; ai fini della presente legge sono considerati strumenti urbanistici esecutivi i piani particolareggiati, i piani quadro, i piani di recupero, i piani integrati.

Art. 3.

(Immobili ammessi al beneficio)

1. I benefici della presente legge sono riservati agli immobili a prevalente uso abitativo, non inferiore comunque a 667 millesimi della proprietà complessiva.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi ai benefici i soggetti privati - persone fisiche, condominii, coo-

perative - proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati.

Art. 5.

(Definizione degli interventi di recupero)

1. Sono ammesse al beneficio le opere, purchè completate, di consolidamento, restauro, ristrutturazione, ripristino, manutenzione straordinaria e risanamento igienico dell'immobile; sono altresì ammesse, purchè ricomprese in una delle opere sopra indicate, le opere di installazione di impianti funzionali.

Art. 6.

(Altri requisiti per l'ammissione dei benefici)

1. Per la ammissione all'esame del Ministero competente, è necessario che il sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, certifichi la piena conformità dell'opera allo strumento urbanistico esecutivo e la corrispondenza della medesima a criteri di rispetto e salvaguardia delle caratteristiche dell'arredo urbano interessato; il parere è espresso dalla commissione mediante giudizio analitico e motivato in ordine a tale corrispondenza; il giudizio, ove espresso a maggioranza, deve succintamente riportare i motivi di dissenso espressi al riguardo.

Art. 7.

(Fondo nazionale centri storici minori)

1. Ai fini della presente legge è istituito il Fondo nazionale centri storici minori (FNCSM) con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire 300 miliardi per gli anni 1994 e 1995, in ragione di lire 150 miliardi annui.

Art. 8.

*(Incentivazioni per il recupero
dei centri storici)*

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7 e nei limiti di tali disponibilità è assicurato il ristoro parziale degli oneri sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 4, mediante concessione di un credito di imposta o di un contributo in conto capitale.

2. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9.

(Crediti di imposta)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono ammessi, per i periodi di imposta 1993 e 1994, a fruire di un credito di imposta commisurato al costo degli interventi di recupero di cui all'articolo 5.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 25 per cento del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

3. L'eventuale residuo di credito di imposta potrà essere utilizzato negli anni successivi al primo, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo, comunque non oltre il decimo anno.

4. Il credito di imposta non può essere concesso in relazione alle opere completate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

*(Credito di imposta: norme
di attuazione)*

1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dall'articolo 9, i soggetti di cui all'articolo 4 dichiarano al Ministero dei

lavori pubblici l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'articolo 5.

2. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione attestante la effettività della realizzazione degli interventi di recupero e la conformità degli stessi alle tipologie previste dall'articolo 5. La predetta documentazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta, nei limiti delle competenze professionali, da ingegnere o da architetto o da geometra, iscritti nei rispettivi albi professionali. La stessa documentazione è integrata dalle certificazioni di cui all'articolo 6.

3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dei lavori pubblici forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero verifica le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7 entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio e comunica ai soggetti interessati la concessione del credito di imposta.

4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate dalla documentazione di cui al comma 2.

5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dall'articolo 9, il Ministero dei lavori pubblici ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione, per l'anno 1995, con i fondi stanziati per tale anno, in applicazione del comma 8.

6. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 3 i soggetti che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12.

7. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro dei lavori pubblici rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti di imposta attribuiti

ai soggetti beneficiari delle agevolazioni. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Ai soggetti non ammessi, o ammessi solo parzialmente, per il periodo di imposta 1993, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito di imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, nell'anno successivo nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

9. Il Ministro dei lavori pubblici trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito di imposta con i relativi importi.

10. Con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 11.

(Disposizioni tributarie)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio. La comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 10 di concessione del beneficio deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.

2. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 14, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito di imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 2 dell'articolo 14.

Art. 12.

(Contributi in conto capitale)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 5 in luogo del credito d'imposta previsto dall'articolo 9, su richiesta dei soggetti interessati sono concessi, negli anni 1994 e 1995, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti di imposta.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 i soggetti inoltrano al Ministero dei lavori pubblici una domanda corredata degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 5 e della certificazione di cui all'articolo 6; allegano altresì la documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Non possono essere ammesse al contributo le opere ultimate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10 in quanto compatibili. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, a partire dall'anno finanziario 1994, all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione ai soggetti della ammissione ai benefici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonchè gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

6. Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 i soggetti che abbiano richiesto le agevolazioni di cui all'articolo 10.

Art. 13.

(Controlli a campione)

1. Sulle domande ammesse ai benefici di cui agli articoli 9 e 12, successivamente alla fruizione dei medesimi, il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di disporre controlli a campione mirati alla verifica formale e sostanziale della documentazione e a quella tecnica delle opere.

2. La responsabilità dei controlli è affidata a funzionari ministeriali che potranno avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali interessate. Per l'affidamento e per la relativa responsabilità sono applicabili le specifiche disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14.

(Revoca delle agevolazioni)

1. In caso di insussistenza delle condizioni che danno diritto alla concessione dei benefici di cui alla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici provvede alla revoca delle agevolazioni e ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, in aggiunta al recupero delle somme erogate, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti di imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. Sulle somme recuperate sono inoltre dovuti gli interessi in misura non inferiore al tasso di sconto vigente al momento della loro erogazione. Valgono in materia le disposizioni e le procedure che disciplinano la materia fiscale; il relativo procedimento è in ogni caso affidato al Ministero delle finanze, anche nella ipotesi di concessione avvenuta ai sensi dell'articolo 12.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni o attestazioni di cui agli articoli 6, 10 e 12, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei

mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Le somme restituite ai sensi del comma 2 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 7, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 150 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.